

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 437/2015/ZA relativa a presunti conflitti di interesse in un progetto di valutazione del rischio OGM finanziato dalla Commissione europea

Decisione

Caso 437/2015/ZA - Aperto(a) il 15/04/2015 - Decisione del 28/07/2016 - Istituzione coinvolta Commissione europea (Cattiva amministrazione non riscontrata) |

Il caso riguardava il progetto di ricerca finanziato dall'UE sulla valutazione del rischio OGM (noto come GRACE). Il denunciante, un istituto di ricerca con sede in Germania, ha affermato che un certo numero di scienziati coinvolti nel progetto GRACE si trovavano in una situazione di conflitto di interessi a causa delle loro presunte relazioni con l'industria biotecnologica. Ha affermato che la Commissione europea non aveva risposto alle preoccupazioni del denunciante in merito alla fondatezza scientifica dei risultati del progetto e all'indipendenza della relativa pubblicazione scientifica. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva garantito l'obiettività e l'indipendenza del progetto, in particolare la piena trasparenza per quanto riguarda gli esperti coinvolti nella sua selezione.

Il Mediatore ha indagato sul caso. Concorde con la Commissione sul fatto che non dovrebbe interferire nell'interpretazione scientifica o nel processo di pubblicazione degli studi scientifici che finanzia. Il Mediatore ha inoltre concluso che il semplice fatto che vi siano legami tra gli scienziati coinvolti nel progetto e l'industria non dimostra un conflitto di interessi. Il Mediatore ha sottolineato che la Commissione spesso finanzia progetti realizzati dall'industria o da gruppi che hanno stretti legami con l'industria. Tuttavia, il Mediatore ha suggerito *alla Commissione di valutare la possibilità di inviare al denunciante una spiegazione più completa e approfondita dei motivi per cui ritiene che i legami tra l'industria e gli scienziati del GRACE non creino una situazione di conflitto di interessi.*

Il Mediatore ha inoltre constatato che la Commissione aveva rispettato tutte le disposizioni giuridiche relative alla pubblicazione dei nomi dei valutatori esperti coinvolti nella selezione dei



progetti finanziati nell'ambito del Settimo programma quadro. Al fine di migliorare ulteriormente la trasparenza e agevolare il controllo pubblico, il Mediatore ha suggerito che, in futuro, la Commissione pubblichi i nomi dei valutatori di esperti in base a disaggregazioni che corrispondano alle categorie tematiche e/o di settore del Settimo programma quadro. Il Mediatore ha inoltre suggerito di pubblicare anche le dichiarazioni di interessi dei valutatori.

Il contesto della denuncia

1. La denuncia riguarda presunti conflitti di interesse e presunte omissioni nel valutare correttamente le informazioni scientifiche nel contesto del finanziamento di un progetto scelto per il finanziamento dell'UE nell'ambito del Settimo programma quadro (7° PQ) della Commissione europea.
2. Il progetto, noto come GRACE (Valutazione del rischio degli organismi geneticamente modificati e comunicazione delle prove), riguardava la valutazione del rischio di OGM [1]. È stato scelto per i finanziamenti dell'UE a seguito di un invito lanciato nel 2011.
3. Il denunciante, un istituto di ricerca con sede in Germania, ha pubblicato una relazione [2] nel 2013 indicando quelle che considerava una serie di debolezze scientifiche nel progetto GRACE. Ha inoltre sostenuto che vi sono possibili conflitti di interesse tra il coordinatore del progetto GRACE e gli scienziati partecipanti.
4. Nel 2014 il denunciante ha scritto alla Commissione denunciando il fatto che la Commissione non aveva preso posizione sulla relazione del denunciante per il 2013. Successivamente, ha chiesto alla Commissione di comunicare i nomi degli esperti che avevano selezionato il progetto GRACE per il finanziamento.
5. La Commissione ha risposto affermando che gli esperti che partecipano al progetto GRACE sono stati selezionati sulla base di standard elevati e non ha avuto motivo di mettere in discussione l'indipendenza scientifica e la credibilità scientifica del progetto. Il denunciante non era soddisfatto della reazione della Commissione e ha presentato la presente denuncia al Mediatore il 10 marzo 2015.

L'inchiesta

6. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla denuncia incentrata sulle seguenti questioni: i) la presunta mancata risposta da parte della Commissione alle preoccupazioni del denunciante circa la fondatezza scientifica dei risultati del progetto e l'indipendenza della relativa pubblicazione nell' *Archivio della rivista Tossicologia* e ii) le presunte inadempienze della Commissione nel garantire l'obiettività e l'indipendenza del progetto GRACE, in particolare la piena trasparenza per quanto riguarda gli esperti coinvolti nella selezione del progetto.



7. Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha ricevuto il parere della Commissione europea sulla denuncia e, successivamente, le osservazioni del denunciante in risposta al parere della Commissione. Nel condurre l'indagine, il Mediatore ha tenuto conto delle argomentazioni e dei pareri espressi dalle parti.

(i) Presunta mancata risposta alle preoccupazioni del denunciante circa la fondatezza scientifica dei risultati del progetto e l'indipendenza della relativa pubblicazione nella rivista

Archives of Toxicology

Argomenti presentati al Mediatore

8. Il denunciante non è soddisfatto della risposta della Commissione alle osservazioni formulate in merito all'integrità e all'indipendenza del processo di valutazione *inter pares* effettuato prima della pubblicazione dei risultati del GRACE su una rivista scientifica, l' *Archivio di Tossicologia* . Il denunciante ha sostenuto che l'editore della rivista aveva stretti legami con alcuni degli autori dell'articolo e con l'industria. Pertanto, ha sostenuto, l'indipendenza e la solidità scientifica della pubblicazione non sono state garantite. Nella sua seconda lettera alla Commissione, il denunciante ha insistito affinché la pubblicazione fosse ritirata e che la ripubblicazione fosse presa in considerazione solo dopo un rigoroso processo di revisione *inter pares*. Il denunciante ha inoltre affermato che la Commissione dovrebbe garantire che il documento sia pubblicato su una rivista "non stigmatizzata" dalla sua discutibile cooperazione con l'industria biotecnologica.

9. La Commissione ha risposto che la progettazione e l'attuazione dello studio GRACE, nonché l'interpretazione dei risultati delle prove di alimentazione di 90 giorni, sono state oggetto di ampie e aperte consultazioni con le organizzazioni della società civile (tra cui il denunciante), l'industria e altre parti interessate. I risultati sono stati resi pubblici e discussi prima della pubblicazione.

10. Per quanto riguarda l'obiettività dei risultati scientifici, la Commissione ha sostenuto che spetta alla comunità scientifica discutere diversi risultati in un dibattito aperto. Ha insistito sul fatto che non spettava alla Commissione interferire nell'interpretazione scientifica o nel processo di pubblicazione mettendo in discussione o confrontando diversi risultati scientifici. Qualsiasi intervento al riguardo potrebbe essere interpretato come un intervento politico in un processo scientifico e sarebbe contrario al principio della libertà scientifica. Lo stesso vale per il processo di *peer review* che precede la pubblicazione sulla rivista *Archives of Toxicology* . La Commissione ha sostenuto che il processo di pubblicazione è nelle mani degli scienziati responsabili della redazione e della pubblicazione della relazione e che non rientra nella sua funzione di prendere posizione sul contenuto di una pubblicazione scientifica o sul processo di revisione prima della pubblicazione.

11. La Commissione ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che, in una lettera indirizzata al denunciante e pubblicata sul sito web del progetto, il coordinatore dello studio



aveva affrontato punto per punto le presunte carenze scientifiche individuate dal denunciante. Inoltre, la Commissione ha sostenuto che il dibattito scientifico dovrebbe essere perseguito attraverso un'adeguata piattaforma scientifica, come quella messa a disposizione dalla rivista *Archives of Toxicology* per incoraggiare e facilitare la discussione scientifica aperta e la valutazione dei risultati del GRACE.

12. La Commissione ha infine sostenuto che il denunciante non aveva dimostrato alcun conflitto di interessi nel processo di pubblicazione. Ha osservato che il caporedattore della rivista aveva respinto le accuse sul suo presunto conflitto di interessi in una lettera pubblicata negli *Archives of Toxicology*.

13. Nelle sue osservazioni, il denunciante non era soddisfatto della spiegazione complementare fornita dalla Commissione nel parere.

Valutazione del Mediatore

14. Il Mediatore ritiene che il parere della Commissione abbia trattato adeguatamente le preoccupazioni del denunciante. Essa concorda con l'opinione della Commissione secondo cui non spetta ad essa interferire nella pubblicazione, da parte di terzi, di studi scientifici da essa finanziati. Osserva inoltre che, in ogni caso, la Commissione ha verificato se gli scienziati del progetto GRACE abbiano reagito alla relazione 2013 del denunciante. Il coordinatore del GRACE aveva risposto punto per punto alle critiche scientifiche del denunciante, mentre l'editore della rivista ha risposto alle accuse del denunciante relative alla mancanza di indipendenza della revisione prima della pubblicazione. Inoltre, entrambe le risposte sono state pubblicate sulla pagina web di GRACE.

II) Presunte inadempienze nel garantire l'obiettività e l'indipendenza del progetto GRACE, in particolare garantendo la piena trasparenza nei confronti degli esperti coinvolti nella selezione del progetto

Argomenti presentati al Mediatore

15. Il denunciante ha sostenuto che un certo numero di scienziati coinvolti nel progetto GRACE, nonché il coordinatore scientifico del progetto, avevano forti affiliazioni a entità finanziate interamente o parzialmente dall'industria biotecnologica [3].

16. Il denunciante ha inoltre sostenuto che, in seguito alla pubblicazione della sua relazione nell'aprile 2013, la Commissione non ha effettuato verifiche sufficienti per quanto riguarda i possibili conflitti di interesse. Pertanto, non aveva garantito l'indipendenza e la credibilità scientifica del progetto GRACE. Il denunciante ha sostenuto che, contrariamente all'interpretazione avanzata dagli scienziati del GRACE, i dati del denunciante indicavano un



impatto negativo sulla salute dei ratti alimentati con granturco geneticamente modificato.

17. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la prassi esistente della Commissione in questo settore, relativa alla pubblicazione dei nomi dei valutatori di esperti, è inadeguata dal punto di vista della trasparenza. Al fine di garantire la piena trasparenza, la Commissione dovrebbe, a parere del denunciante, divulgare pubblicamente quali esperti sono stati assegnati per valutare quali singole proposte di progetto. Pertanto, ad esempio, la Commissione dovrebbe pubblicare i nomi dei valutatori esperti che si sono occupati del progetto GRACE.

18. Nel suo parere, la Commissione ha ribadito la propria determinazione a garantire i più elevati standard possibili in tutti i progetti che finanzia. A tal fine, seleziona gli esperti sulla base di valutazioni *inter pares* internazionali. Garantisce inoltre un monitoraggio regolare dello stato di avanzamento dei progetti e ne valuta i risultati.

19. Sulla questione dei legami del progetto GRACE con l'industria, la Commissione ha sottolineato che l'invito richiedeva specificamente che i progetti candidati avessero legami con le attività connesse esistenti e con le parti interessate, anche con l'industria.

20. La Commissione ha inoltre sostenuto che, come per tutti i progetti del 7° PQ, il progetto GRACE è stato selezionato sulla base di norme internazionali in materia di valutazione *inter pares*, avvalendosi di esperti indipendenti altamente qualificati. Ha sostenuto che, avvalendosi di esperti esterni indipendenti, la Commissione garantisce che le proposte selezionate per il finanziamento siano valutate in modo imparziale ed equo. Gli esperti utilizzati per valutare i progetti sono selezionati da una banca dati a seguito di inviti aperti rivolti a persone fisiche e organizzazioni pertinenti, come le agenzie di ricerca nazionali, gli istituti di ricerca e le imprese. Le norme prevedono che i criteri e le capacità di selezione specifici siano presi in considerazione nella costituzione di un gruppo di esperti e nell'assegnazione di tali criteri a singole proposte. Gli esperti lavorano a titolo personale e indipendentemente da qualsiasi organizzazione [4].

21. La Commissione ha inoltre elencato i criteri di valutazione e di selezione che hanno guidato la valutazione del progetto GRACE [5]. Ha dichiarato che tutte le norme giuridiche in vigore, volte a garantire i più elevati standard di indipendenza ed eccellenza, sono state rispettate. Ha sottolineato che, in sede di nomina di un esperto indipendente, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'esperto non si trovi di fronte a una situazione di conflitto di interessi in merito alla questione sulla quale l'esperto è tenuto a fornire un parere [6].

22. La Commissione ha osservato che, secondo le norme pertinenti, ogni anno è pubblicato un elenco completo di tutti gli esperti coinvolti nel processo di valutazione di ciascun programma specifico del 7° PQ [7]. La Commissione ha inoltre osservato che non vi è alcun obbligo di pubblicare i nomi degli esperti per ciascun invito relativo a un progetto oggetto del programma, in quanto ciò pregiudicherebbe *"la loro imparzialità e integrità, influenzerebbero la loro opinione e/o comprometterebbero il processo decisionale"*. Sulla base delle suddette norme e al fine di rispettare i requisiti in materia di protezione dei dati, la Commissione ha dichiarato di



non essere in grado di comunicare i nomi degli esperti che avevano scelto il progetto GRACE.

23. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha insistito sul fatto che la Commissione non ha dato alcuna rassicurazione per quanto riguarda l'indipendenza dei singoli esperti coinvolti nella valutazione e nella selezione del progetto GRACE. Ha insistito affinché i nomi degli esperti fossero divulgati.

24. Inoltre, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva affrontato la sostanza delle sue affermazioni sugli apparenti e occulti conflitti di interesse dei principali scienziati coinvolti nel progetto GRACE, nonostante i chiari elementi di prova che il denunciante aveva fornito nelle sue relazioni e in altre comunicazioni scritte con la Commissione.

Valutazione del Mediatore

25. Il denunciante solleva due questioni distinte di presunti conflitti di interesse. Essa sostiene, in *primo* luogo, che le persone che hanno selezionato il progetto GRACE presentavano conflitti di interesse. *In secondo luogo*, sostiene che gli scienziati coinvolti nel progetto GRACE avevano legami con l'industria.

26. La *prima* questione è se vi sia stato un conflitto di interessi per quanto riguarda gli esperti che hanno scelto il progetto GRACE. Il Mediatore sottolinea che i conflitti di interesse sorgono quando un **funzionario pubblico**, o una persona che assiste un'autorità pubblica nei suoi compiti (come un esperto indipendente che fornisce consulenza a un'istituzione pubblica), ha interessi privati che contrastano con gli interessi dell'autorità pubblica interessata. Il motivo per cui tali conflitti di interessi devono essere evitati è perché essi minano l'indipendenza dell'autorità pubblica e mettono in discussione l'obiettività delle decisioni prese dall'autorità pubblica.

27. In tale contesto, il Mediatore sottolinea che un conflitto di interessi in relazione al progetto GRACE avrebbe potuto sorgere se, ad esempio, gli esperti specifici che hanno scelto il progetto GRACE avessero un legame con una parte interessata, ad esempio con l'industria biotecnologica o con gli scienziati coinvolti nel progetto GRACE.

28. Tuttavia, non vi è alcuna prova nel fascicolo che gli esperti che hanno scelto il progetto GRACE si trovassero in un conflitto di interessi. Il denunciante ritiene che il progetto GRACE non avrebbe dovuto essere scelto per il finanziamento e che, di conseguenza, le persone che lo hanno scelto per il finanziamento devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciò non sembra essere altro che un'affermazione che non costituisce prova di un conflitto di interessi.

29. Il Mediatore sottolinea che la Commissione pubblica i nomi di tutti gli esperti utilizzati dalla Commissione per valutare i progetti, per programma, per tema e per anno [8]. La Commissione lo fa in modo proattivo poiché l'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento 1906/2006 impone alla Commissione di pubblicare, una volta all'anno, l'elenco degli esperti indipendenti che l'hanno



assistito nel 7° PQ, organizzato dal programma [9] . Il denunciante non ha tuttavia suggerito che qualsiasi persona figurante nell'elenco annuale pertinente [10] avesse un legame con interessi che l'avrebbe esclusa dalla valutazione del progetto GRACE.

30. In tale contesto, il Mediatore osserva che la trasparenza è il mezzo migliore per prevenire i conflitti di interessi. Quanto più trasparente è la Commissione per quanto riguarda i nomi degli esperti che scelgono i progetti, tanto meno è probabile che i conflitti di interesse non vengano rilevati. Il Mediatore apprezza il fatto che la Commissione pubblichi già l'elenco degli esperti coinvolti nei progetti del 7° PQ per tema. Il Mediatore ritiene che, **per il futuro**, la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di pubblicare i nomi degli esperti coinvolti nella valutazione di progetti specifici in base a disaggregazioni che corrisponderebbero alle aree e/o alle categorie tematiche del 7° PQ. Il Mediatore ritiene che tale ripartizione consentirebbe comunque la necessaria combinazione equilibrata tra trasparenza e protezione del processo decisionale e dei valutatori.

31. Il Mediatore osserva che gli elenchi pubblicati del 7° PQ comprendono i nomi degli esperti, il loro titolo, la loro nazionalità, la loro istituzione e il settore di attività [11] . Suggestisce che, **per il futuro e per programmi analoghi** [12] , la Commissione pubblichi anche le loro dichiarazioni di interesse. Tali dichiarazioni di interessi dovrebbero essere sufficientemente dettagliate da consentire alle parti interessate di valutare l'esistenza di un conflitto di interessi in relazione alla valutazione di un progetto specifico. Al fine di evitare eventuali difficoltà con la necessità di proteggere i dati personali, gli esperti in questione dovrebbero essere avvisati in anticipo che la Commissione intende pubblicare i loro nomi e le loro dichiarazioni di conflitto di interessi nel contesto dell'invito specifico su cui lavoreranno.

32. Per stabilire se la Commissione debba **ora** divulgare ulteriori informazioni relative agli esperti specifici che hanno esaminato la proposta GRACE, il Mediatore osserva che, se lo desidera, il denunciante può presentare una richiesta di accesso del pubblico ai documenti pertinenti, nell'ambito del regolamento sull'accesso ai documenti, vale a dire ai sensi del regolamento 1049/2001 [13] .

33. Per quanto riguarda la *seconda* questione, il Mediatore osserva che la Commissione finanzia spesso progetti realizzati dall'industria o da gruppi con stretti legami con l'industria. In effetti, tali legami con l'industria sono stati richiesti dall'invito in questione [14] . Ne consegue che, nella sua concezione, il progetto GRACE accetta il valore dei legami con l'industria e che, pertanto, potrebbe esserci la percezione di un conflitto di interessi. L'esistenza di un conflitto di interessi inaccettabile dipenderebbe tuttavia dal caso specifico e dalla natura precisa dell'attività dell'organizzazione industriale in questione e dalla portata dei legami tra tale organizzazione e uno o più scienziati coinvolti.

34. Il Mediatore osserva che la maggior parte degli organismi di ricerca coinvolti nel progetto GRACE erano università e enti pubblici di ricerca [15] . Secondo il Mediatore, il denunciante non ha fornito prove comprovate per dimostrare l'esistenza di un conflitto di interessi inaccettabile.

35. Tuttavia, il Mediatore ritiene che ogni volta che viene espresso un sospetto circa



l'indipendenza degli scienziati coinvolti in un progetto finanziato dall'UE, la Commissione deve essere proattiva nella sua risposta. La sua risposta in una situazione del genere dovrebbe essere approfondita, completa e basata su tutti i fatti. Un'eventuale mancata risposta in tal modo potrebbe avere l'effetto di minare la legittimità della Commissione, in quanto finanziatore del progetto, nonché di minare la produzione scientifica stessa. Questo è ancor più il caso in cui, come nel progetto GRACE, i risultati scientifici dovrebbero " *sostenere i valutatori del rischio dell'UE e i responsabili politici dell'UE fornendo prove scientifiche e raccomandazioni scientifiche sul processo di valutazione del rischio dell'UE e, in generale, sui risultati della ricerca sulla biosicurezza degli OGM*" [16] . Nel caso di specie, la Commissione non ha risposto alle preoccupazioni del denunciante in modo tanto completo quanto auspicabile.

Conclusione

Sulla base dell'indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

Il Mediatore non constata alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione.

Il denunciante e la Commissione saranno informati di tale decisione.

Suggerimenti per il miglioramento

1. Alla luce delle conclusioni del Mediatore di cui al punto 35, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di inviare al denunciante una spiegazione più completa e approfondita dei motivi per cui ritiene che i legami tra l'industria e gli scienziati del GRACE non creino una situazione di conflitto di interessi.
2. Fatte salve le pertinenti disposizioni sul trattamento dei dati personali e sulla riservatezza commerciale, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione, al fine di conseguire meglio l'obiettivo di trasparenza prescritto dal legislatore, la pubblicazione dei nomi degli esperti che valutano i progetti in base a disaggregazioni che corrispondano all'argomento e/o alle categorie di aree del 7° PQ. Inoltre, la pubblicazione degli elenchi di esperti dovrebbe essere accompagnata dalle loro dichiarazioni di interessi.

Emily O'Reilly

Mediatore europeo

Fatto a Strasburgo il 28.7.2016

[1] Per ulteriori dettagli cfr.: <http://www.grace-fp7.eu/en/content/grace-brief> [Link]



[2] Link alla relazione:

http://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Doubts_%20EU_Research_Project_GRACE_2.pdf

[3] Il denunciante ha fatto riferimento in particolare all'International Life Science Institute (ILSI) e all'International Society for Biosafety Research (ISBR). Vedi i rispettivi link: [il \[Link\] denunciante ha \[Link\]](#) anche fatto riferimento a un membro del GRACE che lavora per la Monsanto.

[4] Decisione 2011/161/UE della Commissione

[5] *" eccellenza scientifica e tecnologica e pertinenza rispetto agli obiettivi del programma specifico; l'impatto potenziale attraverso lo sviluppo, la diffusione e l'uso dei risultati del progetto; la qualità e l'efficienza dell'attuazione e della gestione "*.

[6] Il coinvolgimento di esperti indipendenti nella valutazione delle proposte del 7° PQ presentate alla Commissione, come il progetto GRACE, è disciplinato dal regolamento 1906/2006 e dalla decisione 2011/161/UE, Euratom della Commissione. L'articolo 17 del regolamento e il punto 3 della decisione della Commissione delineano il ruolo degli esperti esterni, la procedura per la loro selezione, nonché i mezzi per conseguire un elevato livello di competenza ed evitare situazioni di conflitto. In particolare, l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento impone alla Commissione di *" adottare tutte le misure necessarie per garantire che l'esperto non si trovi di fronte a un conflitto di interessi in relazione alla questione sulla quale l'esperto è tenuto a fornire un parere "*. Per conseguire tale obiettivo, la selezione si basa su criteri oggettivi prestabiliti, mentre gli esperti selezionati sono tenuti a firmare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi al momento della loro nomina (è necessaria una riconferma al termine di ogni esercizio di valutazione) e a informare la Commissione se tale conflitto sorge nell'esercizio delle loro funzioni.

[7] Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013), articolo 17, paragrafo 5, *" La Commissione pubblica una volta all'anno su ogni supporto appropriato l'elenco degli esperti indipendenti che l'hanno assistito per il settimo programma quadro e per ciascun programma specifico "*. V. anche punto 29 e nota 8.

[8] http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#fp7 [Link]

Il programma di cooperazione del 7° PQ nell'ambito del quale è stato finanziato il progetto GRACE comprendeva 11 temi (il GRACE è stato finanziato nell'ambito del tema 2). Per ciascun tema esistono sette elenchi di esperti, vale a dire uno all'anno (2007-2013). Gli elenchi annuali che indicano i nomi degli esperti, la loro nazionalità, la loro istituzione e il settore di attività comprendono, in media, 250 nomi.



[9] Cfr. nota 7.

[10] [Programma di cooperazione, Alimentazione, agricoltura e pesca, Tema delle biotecnologie, Elenco degli esperti KBBE 2012. \[Link\]](#)

[11] Gli elenchi degli esperti di Orizzonte 2020 sono più informativi in quanto includono informazioni su: più recente datore di lavoro, più recente città del datore di lavoro, abilità e competenze.

[12] Come l'Orizzonte 2020 in corso.

[13] Nella causa *Bavarian Lager* la Corte di giustizia ha stabilito che, quando viene presentata una richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali, il regolamento sulla protezione dei dati 45/2001 diventa pienamente applicabile. L'articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce due condizioni cumulative alle quali è soggetto il trasferimento di dati personali. I dati personali possono essere trasferiti solo (a) se il destinatario dimostra la necessità di farli trasferire e (b) se non vi è motivo di presumere che tale trasferimento possa pregiudicare i legittimi interessi dell'interessato. La sentenza che precede impone alla Commissione di effettuare il test di bilanciamento tra i vari interessi delle parti interessate (compresa l'obbligo per il destinatario di dati personali di stabilire la necessità della loro divulgazione, il cosiddetto "test di necessità").

[14] Si trattava infatti di un obiettivo centrale dei progetti di ricerca finanziati nell'ambito del tema 2 del 7° PQ. L'invito stesso ha chiaramente indicato che il coinvolgimento dell'industria nei progetti è fortemente incoraggiato e che " *sarebbe preso in considerazione il collegamento con le attività in corso/esistenti nel settore della ricerca sugli OGM* ". In tale contesto, l'invito comprendeva una serie di istituti di ricerca o organizzazioni che sono stati considerati attori importanti in questo campo di ricerca e con i quali i consorzi candidati potrebbero potenzialmente collaborare o condividere competenze.

[15] Il consorzio GRACE è composto da diciotto partecipanti (ad esempio università, istituti pubblici di ricerca, un organismo internazionale di ricerca senza scopo di lucro, organizzazioni per la diffusione delle conoscenze; istituti di ricerca federali, ecc.) provenienti da tredici paesi.

[16] [Programma di lavoro 2012, Cooperazione, tema 2, Alimentazione, agricoltura e pesca e biotecnologia, pag. 62 \[Link\]](#).